



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.XII.2007

C(2007)6461

Oggetto: Aiuto di Stato N 302/2007 - Italia
Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 30 maggio 2007, registrata presso la Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuti in oggetto. Dopo un esame preliminare, la Commissione ha ritenuto che le informazioni ricevute non fossero sufficienti e, con lettera datata 19 giugno 2007, ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 13 luglio 2007. Con lettera in data 5 settembre 2007, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui le autorità italiane hanno fatto seguito il 24 settembre 2007. Il 23 novembre 2007 le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni.

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

2.1. Obiettivo

- (2) Il regime di aiuti notificato è inteso a sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso, R&S&I) in Italia a favore di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, studi di fattibilità tecnica, spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, nuove imprese innovatrici, progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, servizi di supporto all'innovazione, messa a disposizione di personale altamente qualificato e poli di

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

innovazione. Si tratta di una misura nuova che non sostituisce alcun regime di aiuti preesistente.

- (3) Il regime si basa essenzialmente sui *progetti di innovazione industriale* (PII) del governo italiano, di cui all'articolo 1, comma 842, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296. Le priorità dei PII perseguono obiettivi simili a quelli del 7° Programma quadro e hanno diversi settori in comune quali: sanità, biotecnologie, TIC, nanotecnologie, materiali e processi produttivi, energia, ambiente e trasporti. Altra priorità dei PII: l'iniziativa orizzontale "Made in Italy", che si concentra in particolare, ma non solo, sulla R&S&I in favore delle PMI che realizzano prodotti tradizionali. Quest'iniziativa non è uno strumento o un tipo d'aiuto di per sé, ma un sostegno per migliorare la R&S&I ed aggiornare queste PMI utilizzando gli strumenti di aiuto descritti più oltre.

2.2. Base giuridica e autorità erogatrici

- (4) La bozza del *Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dei Progetti di Innovazione Industriale* costituisce la base giuridica del regime. Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità erogatrice.
- (5) Secondo le autorità italiane, le autorità erogatrici vincoleranno giuridicamente i soggetti beneficiari degli aiuti R&S&I al rispetto dei termini e delle modalità degli aiuti, indicati nella descrizione del regime notificato; nel caso di violazione di detti termini e condizioni da parte dei beneficiari, le autorità erogatrici potranno intraprendere azioni legali per il recupero degli aiuti.

2.3. Beneficiari

- (6) Il regime è inteso a beneficio di imprese di qualsiasi dimensione, di organismi di ricerca e di intermediari dell'innovazione. Il numero previsto di beneficiari su base annua ammonta a più di 1 000.
- (7) Le attività ammissibili possono essere svolte interamente o prevalentemente in Italia e possono essere interamente o prevalentemente sponsorizzate da una o più imprese industriali in Italia.

2.3.1. Imprese

- (8) Le imprese ammissibili sono imprese manifatturiere e di servizi che abbiano presentato domanda di aiuti di Stato al *Ministero dello Sviluppo Economico*. Possono chiedere aiuti a titolo del presente regime le grandi imprese e le PMI, quali intese dalla definizione comunitaria di PMI¹. Il regime non è di tipo settoriale e non si applica al settore agricolo e dei trasporti. Come confermato dalle autorità italiane, sono esclusi dal campo di applicazione del regime gli aiuti a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà².

¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

² GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

2.3.2. *Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione*

- (9) Gli aiuti a favore di organismi di ricerca pubblici e intermediari dell'innovazione sono mirati alle attività non economiche dei medesimi, di cui al punto 2.2, lettera d), della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione³ (in appresso, disciplina R&S&I). Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, onde evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, si provvederà a distinguere i due tipi di attività e relativi costi e finanziamenti. Al fine di evitare che il finanziamento pubblico possa incidere su attività economiche potenziali, i beneficiari saranno tenuti al rispetto di pratiche contabili o a dichiarazioni obbligatorie.
- (10) Lo schema non intende sovvenzionare attività economiche di organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione.

2.4. **Stanziamiento e durata**

- (11) Lo stanziamento complessivo del regime ammonta a 6 miliardi di euro, secondo una ripartizione annua prevista di 1 miliardo di euro.
- (12) Il regime decorre dalla data di approvazione da parte della Commissione e scade il 31 dicembre 2013.

2.5. **Modalità dell'aiuto**

- (13) Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi diretti non rimborsabili, prestiti agevolati (contributi in conto interessi) o anticipi rimborsabili.
- (14) I contributi diretti possono essere eventualmente sostituiti da crediti di imposta equivalenti. Secondo la normativa fiscale nazionale, i crediti d'imposta non sono automaticamente riconosciuti ad una categoria di imprese. In altri termini, solo le imprese individuate singolarmente dalle autorità italiane quali beneficiarie degli aiuti possono ottenere un credito di imposta in luogo del contributo diretto. Agli aiuti concessi sotto forma di crediti d'imposta si applicano le stesse condizioni dei contributi diretti non rimborsabili.
- (15) Gli anticipi rimborsabili sono concessi a fronte di progetti di R&S. In caso di esito positivo del progetto, l'anticipo è restituito al tasso di riferimento UE. L'importo concesso sotto forma di anticipo rimborsabile non supera il 60% per la ricerca industriale e il 40% per lo sviluppo sperimentale. Le autorità italiane specificheranno nei bandi le condizioni di rimborso (tassi e condizioni di successo/insuccesso dei progetti). Le informazioni in merito verranno fornite nelle relazioni annuali trasmesse alla Commissione.
- (16) L'intensità di aiuto per i contributi in conto interessi viene calcolata in termini di equivalente sovvenzione, ovvero la differenza tra il tasso di mercato e i tassi di interesse praticati alle imprese. Le autorità italiane hanno confermato che i contributi in conto interessi saranno applicati conformemente alle proposte di cui al progetto di

³ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁴. Le autorità italiane hanno altresì confermato la corrispondenza tra l'intensità di aiuto dei contributi in conto interessi e le intensità di aiuto di cui alla disciplina R&S&I.

- (17) Le autorità italiane potranno avvalersi di consulenti esterni per la valutazione dei progetti e per l'erogazione degli aiuti.
- (18) Gli aiuti, concessi in maggioranza tramite gara, potranno in alcuni casi essere negoziati dalle autorità italiane con i beneficiari selezionati.

2.6. Condizioni per i progetti in collaborazione tra imprese

- (19) Secondo il regime proposto, in forza degli accordi di collaborazione tra imprese, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuendo alla sua attuazione e condividendone rischi e risultati. Nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto. Il progetto prevede la partecipazione di almeno una PMI oppure è realizzato in almeno due Stati membri.

2.7. Condizioni per la ricerca contrattuale per conto di imprese

- (20) Le autorità italiane hanno confermato che la ricerca contrattuale svolta da enti pubblici per conto di imprese si effettua a condizioni di mercato. Le imprese decideranno in modo autonomo se subappaltare in tutto o in parte le proprie attività di R&S&I onde ottenere dall'investimento il massimo rendimento. Esse sono libere di scegliere l'organismo che meglio soddisfa le esigenze del tipo di ricerca da commissionare. I dettagli saranno definiti nell'accordo che specifica i termini e le condizioni del servizio per ciascuno dei due partner. Per questi progetti, l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso.

2.8. Condizioni per i progetti in collaborazione tra imprese e organismi di ricerca pubblici

- (21) Il regime sovvenziona anche attività di ricerca in collaborazione tra imprese e organismi di ricerca pubblici. Onde evitare che le imprese beneficino indirettamente di aiuti di Stato in virtù delle migliori condizioni di collaborazione con organismi di ricerca pubblici, le autorità italiane hanno confermato che l'organismo di ricerca sostiene oltre più degli 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto, come illustrato al punto 3.2.2 della disciplina R&S&I.
- (22) Se le condizioni su esposte non sono soddisfatte e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca è considerato come aiuto alle imprese.

⁴ 15.05.2006

2.9. Aiuti a favore di progetti di R&S

- (23) I progetti di R&S che beneficiano di aiuti a titolo del regime notificato rientrano nelle fasi di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come definiti al punto 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.
- (24) Le imprese devono dimostrare di aver inciso su uno dei seguenti aspetti: a) aumento delle dimensioni del progetto; b) aumento della portata del progetto; c) aumento del ritmo del progetto; d) aumento della spesa di R&S. Le autorità italiane potrebbero inoltre chiedere alle grandi imprese elementi a riprova dell'elevato livello di rischio incorso dall'impresa nel progetto.
- (25) I costi ammissibili per i progetti di R&S sono:
- (a) i costi di personale (stipendi lordi e salari, compreso il contributo del datore di lavoro per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca);
 - (b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
 - (c) i costi di fabbricati e terreni per la R&S&I, compresi i costi per lo sviluppo del sito, utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
 - (d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
 - (e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
 - (f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali (compresa la prototipizzazione), forniture, spese di viaggio e di soggiorno, spese di certificazione e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
- (26) Le intensità di base degli aiuti ai progetti di R&S a favore delle grandi imprese sono:
- (a) il 100% per la ricerca fondamentale;
 - (b) il 50% per la ricerca industriale;
 - (c) il 25% per lo sviluppo sperimentale.

- (27) Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, la misura prevede una maggiorazione del 20% a favore delle piccole imprese e del 10% a favore delle medie imprese, cui si aggiunge una maggiorazione del 15%, fino ad un'intensità massima di aiuto dell'80%, conformemente al punto 5.1.3, lettera b), della disciplina R&S&I.

- (28) Sintesi delle intensità di aiuto:

	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Ricerca industriale in collaborazione	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
Sviluppo sperimentale in collaborazione	60%	50%	40%

- (29) Nel caso in cui il progetto di R&S copra diversi strumenti di aiuto, le autorità italiane hanno confermato che i costi ammissibili saranno ascritti ad una categoria specifica di R&S. Nel caso della ricerca in collaborazione, ove l'organismo di ricerca svolga attività economiche, le intensità di aiuto verranno fissate per ciascuna impresa partecipante conformemente al punto 5.1.2 della disciplina R&S&I.

2.10. Aiuti per studi di fattibilità tecnica

- (30) Il regime copre gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Sono previste le seguenti intensità di aiuto, calcolate in base ai costi ammissibili:

	PMI	Grandi imprese
Preliminari alla ricerca industriale	75%	65%
Preliminari allo sviluppo sperimentale	50%	40%

- (31) I costi per l'acquisto degli studi di fattibilità risultano inoltre ammissibili quando la transazione è avvenuta a prezzi di mercato.

2.11. Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

- (32) Possono beneficiare del regime le PMI che, avendo realizzato un progetto di R&S, stanno espletando le pratiche per la concessione o il riconoscimento di brevetti o di altri diritti di proprietà industriale inerenti al progetto. Gli aiuti sono concessi in relazione alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Per determinare il livello massimo di aiuto, è necessario che l'impresa abbia intrapreso un progetto di R&S e che

le relative fasi di R&S siano chiaramente individuabili. L'autorità erogatrice competente dovrà verificare che la richiesta di tutela brevettuale sia fondata e di possibile ottenimento e che l'inventore o la società che sfrutterà l'invenzione abbiano depositato piani di produzione e di commercializzazione sufficientemente particolareggiati.

(33) Le intensità di aiuto equivalgono a quelle degli aiuti ad attività di R&S:

	Piccole imprese	Medie imprese
Sviluppo sperimentale	45%	35%
Ricerca industriale	70%	60%

(34) Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- (b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni.

2.12. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

(35) Gli aiuti a favore di nuove imprese innovatrici sono mirati alle start-up innovatrici di nuova creazione che realizzano o hanno realizzato attività di R&S e che intendono sviluppare, nel prossimo futuro, prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel comparto interessato e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

(36) I beneficiari sono piccole imprese esistenti da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- (a) il beneficiario prevede di sviluppare, nel prossimo futuro, prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nell'UE, e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, oppure,
- (b) le sue spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nel periodo fiscale corrente.

(37) Gli aiuti ammontano ad un massimo di: 1 milione di euro per beneficiario; 1,25 milioni di euro se i beneficiari sono situati in una delle regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c); 1,5 milioni di euro se i beneficiari sono situati in una delle regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice e fino all'importo massimo previsto.

- (38) I beneficiari di aiuti alle nuove imprese innovatrici possono fruire anche di aiuti di Stato a favore della R&S&I e del capitale di rischio, ma qualsiasi altro aiuto sarà concesso soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici

2.13. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

- (39) L'iniziativa in esame intende sostenere le imprese che applicano un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software).
- (40) Per innovazione dell'organizzazione, si intende l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali o nelle relazioni esterne dell'impresa che comporti l'uso e lo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione. Sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature che coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.
- (41) Per innovazione dei processi, si intende il ricorso ad un sistema di produzione o di consegna nuovo o sensibilmente migliorato (cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature e/o il software). Le spese ammissibili sono le stesse degli aiuti ai progetti di R&S.
- (42) Sono previste le seguenti intensità massime di aiuto:
- (a) il 15% per le grandi imprese, che possono beneficiarne solo se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% delle spese ammissibili totali;
 - (b) il 25% per le medie imprese;
 - (c) il 35% per le piccole imprese.
- (43) L'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nell'UE. Non possono beneficiare di aiuti piccole modifiche o migliorie nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, anche quando queste modifiche rappresentano dei miglioramenti. Il piano d'impresa dovrà specificare le attività proposte e dimostrare in che modo l'innovazione dei processi e/o dell'organizzazione individuata rappresenti una novità o un sensibile miglioramento rispetto ai processi e all'organizzazione di cui si avvalgono altre imprese dello stesso settore nell'UE.
- (44) Il piano d'impresa dovrà spiegare in che modo l'innovazione, basandosi sulle TIC, apporterà cambiamenti all'organizzazione, come verrà gestito il progetto e i relativi costi e in che modo sarà possibile elaborare un modello, una metodologia o un concetto commerciali ben congegnati.
- (45) Il progetto deve comportare un grado di rischio evidente. In fase di applicazione e di valutazione, le imprese dovranno dimostrare che il progetto rispetta tale requisito nel modo seguente:
- (a) individuandone i principali rischi per l'impresa, ad esempio in termini di costi totali del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, tempo necessario per

sviluppare il nuovo processo, utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, probabilità di insuccesso, irreversibilità dell'investimento, probabilità di insuccesso commerciale, rischio che il progetto sia meno produttivo del previsto, rischio che la realizzazione del progetto pregiudichi altre attività e rischio che i costi del progetto compromettano la redditività finanziaria dell'impresa, illustrando come li si intende affrontare;

- (b) dimostrando come, rispetto ai miglioramenti dei processi e/o dell'organizzazione ordinari, il progetto potenzi notevolmente le capacità dell'impresa.

2.14. Aiuti per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione

- (46) La misura intende incitare le PMI ad avvalersi di servizi di consulenza e di supporto all'innovazione forniti da intermediari dell'innovazione quale stimolo per l'innovazione aziendale. Le imprese devono utilizzare gli aiuti di Stato ricevuti per acquistare i servizi a prezzi di mercato o, se il fornitore di servizi è un ente, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un ragionevole margine. La misura non prevede la concessione di aiuti sotto forma di riduzione del prezzo se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro.
- (47) Sono ammissibili i costi a fronte della seguenti attività:
 - (a) servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
 - (b) servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.
- (48) Il prestatore di servizi possiede una certificazione nazionale o europea. La certificazione nazionale è soltanto assegnata agli esperti registrati nelle seguenti registrazioni: esperti certificati per il FAR (Fondo Agevolazioni Ricerca) del Ministero dell'Università e Ricerca (Mi.U.R.) come richiesto nell'articolo 7 Decreto del legislativo n. 297/1999; laboratori certificati per il FAR come richiesto nell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 593/2000; gli esperti nell'innovazione della tecnologia per la valutazione di progetti nell'innovazione certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico come richiesto dall'articolo 14 della Legge n. 46 del 17 febbraio 1982. Altrimenti gli aiuti possono coprire unicamente fino al 75% dei costi dei servizi ammissibili forniti.

2.15. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

- (49) La misura consente alle PMI di ricevere personale altamente qualificato, messo a disposizione da un organismo di ricerca o da una grande impresa, al fine di migliorare le proprie capacità R&S&I. Il personale messo a disposizione deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.
- (50) Il personale messo a disposizione, che lavorerà a tempo pieno alle attività di R&S&I, non può sostituire altro personale.

- (51) I costi ammissibili corrispondono ai costi relativi al personale messo a disposizione e ai costi di trasferimento. L'intensità massima di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. Non sono ammissibili i costi a fronte di servizi di consulenza forniti da esperti esterni.

2.16. Poli di innovazione

- (52) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a rimediare alle imperfezioni del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli.
- (53) Gli investimenti nei poli di innovazione hanno un'intensità massima pari al 15%. Nel caso delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'intensità è del 30%, 40% e 50%, a seconda della media del PIL pro capite nell'UE a 25. Nel caso delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'intensità di aiuto è del 20%, con una maggiorazione del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
- (54) I costi ammissibili sono quelli sostenuti dalla persona giuridica che assume la gestione del polo e sono relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti inerenti a: a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto; c) infrastrutture di rete a banda larga.
- (55) Le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.
- (56) Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli saranno concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. Tali aiuti saranno temporanei e, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità.
- (57) I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività: marketing per attirare nuove imprese nel polo, gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto, organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.

2.17. Cumulo

- (58) Non sono cumulabili gli aiuti a copertura delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto. Le imprese potranno chiedere aiuti a titolo della regola de minimis⁵ e della R&S&I, purché i costi ammissibili non siano gli stessi. Gli aiuti a favore della R&S&I non sono cumulabili con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nel presente regime.

⁵ Aiuti de minimis – regolamento 1998/2006 della Commissione.

2.18. Effetto di incentivazione

- (59) Il progetto oggetto della domanda di aiuti deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, purché tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento degli aiuti.
- (60) Le autorità italiane si sono impegnate a verificare la presenza di un effetto di incentivazione nei casi di cui al capo 6 della disciplina R&S&I, segnatamente nel caso delle grandi imprese e dell'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi. Le relazioni annuali presentate dalle autorità italiane indicheranno in che modo, prima di concedere l'aiuto, si è provveduto a valutare l'effetto di incentivazione tramite gli indicatori quantitativi e qualitativi di cui al capo 6 della disciplina R&S&I, segnatamente l'aumento delle dimensioni del progetto, l'aumento della portata, l'aumento del ritmo, l'aumento della spesa per la R&S&I.

2.19. Notifiche individuali

- (61) Le autorità italiane hanno confermato che ogni aiuto concesso nel quadro del regime in esame sarà notificato individualmente alla Commissione qualora esso superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite al punto 7.1 della disciplina R&S&I.

2.20. Relazioni e monitoraggio

- (62) Le autorità italiane si sono impegnate al rispetto delle disposizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 10 della disciplina R&S&I.
- (63) Le autorità italiane si sono impegnate a presentare relazioni annuali relative all'esecuzione del regime di aiuti notificato comprendenti le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione nel caso di aiuti concessi a grandi imprese o per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi. Il testo integrale del regime verrà pubblicato su sito web: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>.
- (64) Ogniqualvolta è concesso un aiuto in base al regime il cui importo ecceda 3 milioni di euro, le autorità italiane forniscono alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina R&S&I. Le autorità italiane si sono impegnate a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti a titolo del regime per un periodo di dieci anni.

3. ESISTENZA DI UN AIUTO

3.1. Legittimità

- (65) Notificando la misura in questione prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità italiane hanno confermato che il regime verrà applicato solo dopo essere stato approvato dalla Commissione.

3.2. Presenza di aiuti

- (66) Data la natura della misura notificata, la Commissione ha analizzato la presenza di aiuti e la relativa compatibilità con le norme di cui alla disciplina R&S&I. La presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE è stata valutata conformemente al capo 3 della disciplina R&S&I.

3.2.1. *Aiuti di Stato diretti alle imprese*

- (67) Nella misura in cui gli aiuti sono concessi a beneficio delle imprese, il finanziamento pubblico di siffatte attività costituisce, in linea di principio, aiuto di Stato.
- (68) Il regime notificato è finanziato tramite il bilancio dello Stato italiano, ovvero tramite l'erario pubblico. Esso è inteso a favore di un numero limitato di imprese e di organismi di ricerca dediti ad attività economiche, che verranno selezionati nella fase di esecuzione del regime. Si tratta pertanto di una misura selettiva. Grazie agli aiuti previsti dal regime, i beneficiari potranno inoltre migliorare nell'insieme la loro situazione finanziaria e godere di una migliore posizione sul mercato. Il regime in questione non esclude la concessione di aiuti ad imprese operanti in settori economici teatro di scambi intracomunitari. Lo stesso dicasi per le attività economiche svolte dagli organismi di ricerca e dagli intermediari dell'innovazione ammissibili. Occorre pertanto dedurre che gli aiuti di cui al regime siano passibili di falsare la concorrenza e incidere quindi sugli scambi tra gli Stati membri.
- (69) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2.2. *Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca in collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici*

- (70) Conformemente al punto 3.2.2 della disciplina R&S&I, nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici, la Commissione ritiene che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- (a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
 - (b) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di R&S&I;
 - (c) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.
- (71) Come su illustrato, il regime è conforme alle condizioni qui enumerate e risulta pertanto in linea con le disposizioni di cui al punto 3.2.2 della disciplina R&S&I.

- (72) La Commissione può pertanto concludere che le imprese che beneficiano direttamente del regime non ricevono alcun aiuto di Stato indiretto attraverso la partecipazione a progetti di collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici.

3.2.3. Aiuti di Stato indiretti alle imprese tramite attività di ricerca contrattuale con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici

- (73) Conformemente al punto 3.2.1 della disciplina R&S&I, nel caso di progetti di ricerca contrattuale realizzati da un organismo di ricerca per conto di un'impresa, l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di mercato e l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto. Come su illustrato, le condizioni previste per la ricerca contrattuale ad opera di enti sono conformi al punto 3.2.1 della disciplina R&S&I.

3.2.4. Aiuti di Stato a favore di organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione

- (74) Gli aiuti di cui sopra a favore di organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione, come definiti al punto 2.2, lettera d), della disciplina R&S&I, sono principalmente intesi a sostegno delle attività di natura non economica svolte dai medesimi. Il finanziamento pubblico di dette attività non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (75) Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti. Le autorità italiane hanno confermato che saranno distinte le attività di natura economica da quelle di natura non economica, con relativi costi e finanziamenti.
- (76) Essendo il regime conforme al punto 3.1.1 della disciplina R&S&I, la Commissione ritiene che il sostegno finanziario concesso agli organismi di ricerca nell'ambito di progetti di collaborazione non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (77) Gli organismi di ricerca e gli intermediari dell'innovazione strettamente connessi all'economia e le cui attività di R&S&I promosse dal regime mirino alla commercializzazione e presentino pertanto una natura economica sono considerati imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quindi beneficiari a titolo del regime secondo la normativa sugli aiuti di Stato. Ad essi si applicano pertanto le intensità massime di aiuto di cui alla disciplina R&S&I.
- (78) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, per quanto riguarda gli aiuti agli organismi di ricerca e agli intermediari dell'innovazione che svolgono attività di natura economica, la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2.5. R&S commissionata/acquistata dalle autorità pubbliche

- (79) Come indicato, il regime consente alle autorità pubbliche e a fornitori selezionati tramite gara aperta di commissionare alle imprese attività di R&S e di acquistare i risultati delle attività di R&S delle medesime, conformemente al punto 2.1 della disciplina R&S&I.

Pertanto, relativamente alla suddetta possibilità riconosciuta alle pubbliche autorità, la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore delle imprese.

4. VALUTAZIONE

4.1. Base giuridica per la valutazione della compatibilità

- (80) La Commissione ha valutato le misure previste dal regime di aiuti notificato sotto il profilo della compatibilità con il mercato comune alla luce della disciplina R&S&I che specifica le disposizioni generali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in materia di R&S&I.
- (81) Il punto 2.1 della disciplina R&S&I precisa che sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti a favore di imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁶. Come indicato, questa categoria di imprese non rientra nel campo di applicazione del regime notificato.

4.2. Intensità di aiuto dei contributi in conto interessi e anticipi rimborsabili

- (82) Conformemente al punto 2.2, lettera c), della disciplina R&S&I, quando un aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto interessi, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. L'importo concesso sotto forma di anticipo rimborsabile non supera il 60% per la ricerca industriale e il 40% per lo sviluppo sperimentale. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione per gli anticipi rimborsabili e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di contributi in conto interessi è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Il tasso di riferimento va calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁷.
- (83) Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili e di contributi in conto interessi di cui sopra risultano conformi al disposto di cui al punto 2.2, lettera c) e 5.1.5. della disciplina R&S&I e della comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento e di attualizzazione. La Commissione prende nota dell'impegno sottoscritto dalle autorità italiane volto a definire i contributi in conto interessi conformemente alle proposte di cui al progetto di comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Per questo motivo, la misura risulta conforme alla disciplina R&S&I.

4.3. Aiuti a favore di progetti di R&S

- (84) Le fasi di R&S previste dal regime descritte sopra risultano conformi alle definizioni di cui al punto 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I e quindi alla disciplina stessa.

⁶ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁷ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

- (85) I costi ammissibili di cui sopra risultano conformi ai costi ammissibili previsti dal punto 5.1.4 della disciplina R&S&I e quindi alla disciplina stessa.
- (86) L'intensità massima di aiuto è del 100% per la ricerca fondamentale, del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale, conformemente al punto 5.1.2 della disciplina R&S&I. Il punto 5.1.3, lettera a), della disciplina R&S&I prevede che i massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale possono essere maggiorati quando l'aiuto è destinato a PMI e che l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. A concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali se sono riunite le condizioni di cui al punto 5.1.3, lettera b), della disciplina R&S&I. Come indicato, il regime è conforme a dette disposizioni.
- (87) La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti a favore di progetti di R&S sono in linea con la disciplina R&S&I.

4.4. Aiuti per studi di fattibilità tecnica

- (88) Per gli studi di fattibilità tecnica, sono previste le seguenti intensità di aiuto, conformemente al punto 5.2 della disciplina R&S&I e al regolamento n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁸:
- (a) per le PMI: il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e ad attività di sviluppo sperimentale;
 - (b) per le grandi imprese: il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.
- (89) Come indicato, gli aiuti per studi di fattibilità tecnica risultano conformi a queste disposizioni e quindi alla disciplina R&S&I.

4.5. Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

- (90) Ai sensi del punto 5.3 della disciplina R&S&I, gli aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale devono raggiungere lo stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
- (91) Sono ammissibili tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto e i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni.

⁸ GUL 10 del 13.1.2001, pagg. 33-42.

- (92) Come indicato, gli aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale risultano conformi a queste disposizioni e quindi alla disciplina R&S&I.

4.6. Aiuti alle nuove imprese innovatrici

- (93) Ai sensi del punto 5.4 della disciplina R&S&I, il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice e può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della R&S&I e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici. Sono inoltre previste le seguenti condizioni:

- (a) il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto;
- (b) il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che:
 - si sia dimostrato, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che il beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure
 - le spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
- (c) l'aiuto non è superiore a 1 milione di euro. L'aiuto non può superare 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

- (94) Come indicato, i beneficiari ammissibili, la definizione di impresa innovatrice, le intensità massime di aiuto e le condizioni per la concessione degli aiuti corrispondono alle disposizioni di cui al punto 5.4 della disciplina R&S&I.

- (95) Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici risultano pertanto conformi alla disciplina R&S&I.

4.7. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

- (96) L'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità e deve comportare un grado di rischio evidente, conformemente al punto 5.5 della disciplina R&S&I. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso delle TIC nell'ottica di modificare l'organizzazione. Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o periodiche. L'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto e con costi identificati; il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una

metodologia o di un concetto commerciale che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare. Come indicato, la definizione di innovazione dell'organizzazione e dei processi nell'ambito del regime è conforme a detta definizione.

- (97) Il punto 5.5 della disciplina R&S&I prevede le seguenti intensità di aiuto per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi: il 25% per le medie imprese e il 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano devono sostenere almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. I costi ammissibili previsti dalla misura, come su illustrati, corrispondono a dette intensità di aiuto.
- (98) Il punto 5.5 della disciplina R&S&I stabilisce che i costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S e che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC. I costi ammissibili su illustrati corrispondono ai costi di cui al punto 5.5. della disciplina R&S&I.
- (99) La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono in linea con la disciplina R&S&I.

4.8. Aiuti per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione

- (100) Conformemente al punto 5.6, sottopunti 1-4, della disciplina R&S&I, gli aiuti per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione devono soddisfare le seguenti condizioni: il beneficiario è una PMI; l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni; il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea come descritto sopra al punto 48. In caso contrario, l'aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili; il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato. Come indicato, le condizioni per la concessione degli aiuti previste dal regime corrispondono a detti criteri.
- (101) Il punto 5.6 della disciplina R&S&I prevede i seguenti costi ammissibili:
 - (a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
 - (b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.
- (102) I costi ammissibili previsti dal regime, descritti sopra, corrispondono ai costi di cui al punto 5.6 della disciplina R&S&I.
- (103) La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione sono in linea con la disciplina R&S&I.

4.9. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

- (104) Il punto 5.7 della disciplina R&S&I definisce le condizioni cui sono soggetti gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, deve essere assegnato ad una funzione nuova e occuparsi di R&S&I nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. L'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.
- (105) Come su illustrato, le condizioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, i costi ammissibili e le intensità di aiuto corrispondono al disposto di cui al punto 5.7 della disciplina R&S&I. La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono in linea con la disciplina R&S&I.

4.10. Aiuti ai poli di innovazione

- (106) Il punto 5.8 della disciplina R&S&I definisce le condizioni per gli aiuti ai poli di innovazione.
- (107) Ai sensi della disciplina, possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Tali aiuti agli investimenti possono essere concessi per i locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto; laboratorio, centro di prove e infrastrutture di rete a banda larga. I costi ammissibili comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti. L'intensità di aiuto è del 15%. Nel caso delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'intensità è del 30%, 40% e 50%, a seconda della media del PIL pro-capite nell'UE a 25. Nel caso delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'intensità di aiuto è del 20%, con una maggiorazione del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
- (108) Gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità.
- (109) I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività: marketing per attirare nuove imprese nel polo, gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto, organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo.
- (110) Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione dei poli, lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della

presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

- (111) Le condizioni per gli aiuti all'investimento e al funzionamento dei poli di innovazione, i costi ammissibili e le intensità di aiuto corrispondono a quelli di cui al punto 5.8 della disciplina R&S&I. La Commissione può pertanto concludere che gli aiuti ai poli di innovazione sono in linea con la disciplina R&S&I.

4.11. Effetto di incentivazione

- (112) Conformemente al capo 6 della disciplina R&S&I, per gli aiuti al progetto a favore di grandi imprese e per gli aiuti all'innovazione dei processi e all'organizzazione nei servizi, l'effetto di incentivazione deve essere verificato al momento della presentazione della domanda. Nelle relazioni annuali presentate alla Commissione, lo Stato membro deve dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto prima di concederlo, avvalendosi degli indicatori di cui al capo 6 della disciplina R&S&I.

- (113) Le condizioni per la verifica dell'effetto di incentivazione descritte sopra risultano conformi al capo 6 della disciplina.

4.12. Notifiche individuali

- (114) Conformemente al punto 7.1 della disciplina R&S&I, la Commissione effettuerà un esame più dettagliato delle misure soggette a notifica individuale. Si tratta, in primo luogo, delle misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria (REC) e, in secondo luogo, delle misure che rientrano nel campo di applicazione della disciplina R&S&I. Vanno notificate individualmente, per impresa e per progetto, gli aiuti superiori a 20 milioni di euro, se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale; superiori a 10 milioni di euro, se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale; superiori a 7,5 milioni di euro, in tutti gli altri casi.

- (115) Come indicato, le autorità italiane si sono impegnate a notificare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli aiuti individuali conformemente al punto 7.1 della disciplina R&S&I. Il regime risulta pertanto conforme ai requisiti per la notifica individuale.

4.13. Cumulo

- (116) Conformemente al capo 8 della disciplina R&S&I, il cumulo degli aiuti concessi a titolo del regime notificato con qualsiasi altro aiuto finanziato tramite fondi locali, regionali, nazionali o comunitari a copertura dei medesimi costi è possibile; in tal caso, si applicherà il massimale più favorevole secondo la normativa comunitaria. Gli aiuti alla R&S&I non sono cumulabili con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente disciplina.

- (117) Come indicato, il regime non prevede il cumulo a copertura degli stessi costi, compreso il sostegno de minimis a favore degli stessi costi ammissibili. La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di cumulo.

4.14. Relazioni e monitoraggio

- (118) Conformemente al punto 10.1.1 della disciplina R&S&I, gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione. Oltre a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 659/1999⁹ e dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁰, dette relazioni conterranno, per ciascuna misura, le seguenti informazioni: il nome del beneficiario; l'importo dell'aiuto per beneficiario; l'intensità dell'aiuto; i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati, comprese le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione degli aiuti. Le autorità italiane presenteranno le relazioni annuali conformemente alla disciplina R&S&I.
- (119) Il punto 10.1.2 della disciplina R&S&I prevede la pubblicazione su Internet del testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e la comunicazione alla Commissione del relativo indirizzo Internet. Il regime non deve essere applicato prima della pubblicazione su Internet di siffatte informazioni. Conformemente al punto 10.1.3 della disciplina R&S&I, lo Stato membro è tenuto a conservare per dieci anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di R&S&I. Ogni qualvolta è concesso un aiuto in base al regime il cui importo ecceda 3 milioni di euro, devono essere fornite alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina R&S&I, conformemente al punto 10.1.3 della disciplina medesima. Le disposizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui sopra sono conformi al punto 10.1 della disciplina R&S&I.
- (120) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte le condizioni in materia di relazioni e monitoraggio.

4.15. Conclusione

- (121) Il regime soddisfa le condizioni di cui alla disciplina R&S&I ed è pertanto ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5. DECISIONE

- (122) La Commissione ritiene che gli aiuti previsti dalla misura notificata "Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione" siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ed ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura medesima.
- (123) La Commissione ricorda alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuti devono essere notificati alla Commissione.
- (124) Le autorità italiane pubblicheranno su Internet il testo integrale del regime di aiuti definitivo prima della sua esecuzione.

⁹ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

¹⁰ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(125) La Commissione ricorda inoltre al governo italiano di presentare relazioni annuali relative all'esecuzione del regime notificato comprendenti le informazioni necessarie a dimostrare l'effetto di incentivazione nel caso di aiuti concessi a grandi imprese o per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi.

(126) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

La richiesta deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione aiuti di Stato
Protocollo Aiuti di Stato
B – 1049 Bruxelles
Fax: +32 2 296 12 42

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione